

RICORSO N. 7860

UDIENZA DEL 30/11/2020

SENTENZA N. 51/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ALESSANDRO CUOMO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Svolgimento del processo

L'ing. Aldo Perrotta titolare dell'omonimo studio brevettuale composto anche dal segretario Sogn.Maccaronio narra che quale mandatario del Sign .Cuomo Alessandro aveva ricevuto controfirmato l'avviso di pagamento della tassa di rinnovo con mora del di lui brevetto ma non era stato possibile espletare la relativa formalita' perche' in quel periodo il segretario aveva preso alcuni giorni di ferie mentre l'esponente, recatosi a visitar un cliente con la propria bici elettrica , era stato investito da una auto dovendo cosi' ricorrere alle cure del pronto soccorso con prescrizione di 10 giorni di riposo .

Il prolungato periodo di chiusura dello studio per la concomitanza dei due descritti eventi aveva cosi' impedito il pagamento della tassa di rinnovo .

Proponeva quindi istanza di reintegrazione stante la imprevedibilita' degli episodi accaduti che avevano impedito l'osservanza dei termini nonostante l'uso di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

L'UIBM rigettava l'istanza a sensi dell'art.173 7° comma cpi rilevando che i fatti dedotti erano insufficienti a giustificare il ritardo che faceva capo a difficolta' soggettive e personali che non dimostravano l'esistenza di errori occasionali e scusabili comunque scongiurabili da idonei meccanismi organizzativi.

Proponeva ricorso l'ing.Perrotta il quale lamentava che l'Ufficio non avesse fatto riferimento alle procedure utilizzate dal mandatario per evitare la perdita del diritto, non aveva valutato se l'errore fosse scusabile e commesso nell'ambito di attivita' adeguatamente organizzata , non era stato considerato il parametro della diligenza non assimilabile alla massima esigibile ma da porre in relazione al quadro reale in cui si collocava l'attivita' da compiere.

Il ricorrente depositava anche note conclusive.

Resisteva l'Ufficio con controdeduzioni.

Motivi della decisione

Il ricorso e' infondato.

I due descritti eventi occorsi in stretta concomitanza non sembrano costituire valida esimente per l'accoglimento dell'istanza di reintegrazione come ha correttamente ritenuto l'Ufficio.

Invero l'avviso di pagamento dei diritti annuali controfirmato dal cliente e restituito al mandatario in tempo utile ben avrebbe potuto essere assolto dal dipendente richiamandolo dalle ferie (circostanza questa -tra l'altro- neppur dimostrata) ovvero comunicando al titolare di provvedere autonomamente stante l'improvviso impedimento.

Manca nella fattispecie l'esercizio di una attivita' comunque preordinata per scongiurare la perdita del diritto.

Infatti al di la' della inidoneita' delle giustificazioni addotte riferite a mere difficolta' soggettive e personali che non possono assurgere a prova dell'esistenza di un errore occasionale e scusabile cio' che sembra qui difettare e' un meccanismo organizzativo

di fondo adeguato ai compiti professionali del mandatario ed alla gestione che deve assicurare per essere sempre messo in grado di superare inconvenienti del genere. E' vero che la nozione di diligenza cui fa riferimento l'art.193 del cpi non puo' essere assimilata a quella di "massima diligenza esigibile" elaborata dalla giurisprudenza in riferimento al precedente art.90 dell' RD 1127/39, dovendo il requisito esser posto in relazione con la situazione contingente entro cui si colloca l'attivita' da compiere per stabilire se la condotta di chi l'ha omessa sia o meno scusabile .

Cio' nondimeno risulta pur sempre decisiva la individuazione della adeguatezza dell'organizzazione utilizzata intesa come dotazione di mezzi ,scelta delle persone impiegate ,presenza di controlli interni efficienti e costanti per rilevare tempestivamente (ed eliminare)carenze o disfunzioni che possano verificarsi nei procedimenti seguiti .

Questa Commissione ha infatti ripetutamente affermato che la diligenza esimente presuppone che l' errore -ancorche' isolato e statisticamente inevitabile- si iscriva in una organizzazione soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali :il che non sembra essersi verificato nella vicenda in esame .

Va in conclusione respinto il ricorso e confermato il provvedimento di rifiuto dell'Ufficio


PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Roma,30.11.2020

Il Cons.rel.est.

Dott.Massimo Scuffi



Il Presidente
dott.Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 23-12-2020

IL SEGRETARIO

